

R.G. 8736/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione Specializzata d'Impresa

8001-001
N° 483/2014
C.P. 014
C.R. 303
REP. 120 P

Composto da:

Dott. Manuela Farini

Presidente relatore

Dott. Liliana Guzzo

Giudice

Dott. Anna Maria Marra

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8736/2012 R.G. promossa da:

A

con elezione

di domicilio in

ATTORE

contro:

B

S.P.A. (C.F. ()), con il patrocinio

dell'avv.

elettivamente domiciliato in

presso lo studio

dell'avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da processo verbale di udienza 16.10.2013.

Svolgimento del processo

La causa verte sull'impugnazione, da parte di **A**, della delibera assembleare di s.p.a. **B** 29.10.2012, con cui era stato deciso l'aumento del capitale sociale da €.320.000,00 ad €. 360.000,00. L'attore sosteneva che la delibera era fondata sulla inveritiera prospettazione di una situazione economico-finanziaria precaria di s.p.a. **B**

L'attore sosteneva inoltre il carattere ingiustificato e pretestuoso del deliberato aumento di capitale, motivato con la necessità di ottenere nuovi finanziamenti bancari, per i quali sarebbe stata necessaria una nuova patrimonializzazione della società, che rassicurasse il sistema bancario affermando che, di fatto, l'aumento era invece finalizzato a ridurre ulteriormente le partecipazioni dei soci di minoranza.

L'attore invocava l'abuso di potere e conflitto di interessi dei soci di maggioranza ed amministratori della società, a vantaggio dei quali sarebbe andato l'aumento di capitale da sottoscrivere entro il 23.12.2012, sotto forma di emolumenti eccessivi, e chiedeva l'annullamento della delibera e, in via preliminare, la sospensione della stessa ex art. 2378 a

Si costituiva in giudizio la società contestando le affermazioni attoree e, sostenendo la necessità di un'operazione di aumento di capitale, anche per accedere a nuovi finanziamenti bancari; chiedendo il rigetto sia della domanda che e dell'istanza di sospensione della delibera.

L'istanza di sospensione veniva rigettata con provvedimento 20.12.2012 e la causa proseguiva con scambio di memorie..

Con dichiarazione 18.9.2013 l'attore dichiarava di rinunciare agli atti e chiedeva che venisse dichiarata la compensazione delle spese processuali.

La convenuta non accettava la rinuncia sul solo presupposto che riteneva dovuto il rimborso delle spese.

Seguivano trattative tra le parti che non sfociavano però in alcun accordo in punto spese, pur dandosi atto, da ultimo a processo verbale di udienza 16.10.2013, del raggiunto componimento bonario della controversia.

Precisate alla medesima udienza del 16.10.2013, le conclusioni sopra indicate, limitatamente alla questione delle spese processuali, la causa veniva trattenuta per la decisione, rinunciando le parti al deposito di memorie conclusive.

Motivi della decisione

L'attore ha rinunciato agli atti ma la rinuncia non è stata accettata dalla convenuta, che pretende la liquidazione delle spese processuali.

Le parti hanno tuttavia, dichiarato, all'udienza del 16.10.2013, che la controversia permane solamente sulle spese processuali, e va quindi dichiarato che è cessata la controversia relativa alla delibera impugnata.

Quanto al diritto al rimborso delle spese processuali della convenuta, l'attore dovrà provvedere alla loro rifusione, sussistendo soccombenza virtuale, considerato quanto già rilevato in sede cautelare, ovvero che, alla luce dei verbali assembleari degli ultimi sei mesi, comprese le due assemblee ordinaria e straordinaria tenute il 29.10.2012, l'indebitamento bancario di s.p.a. **B** è notevolmente peggiorato, circostanza evidenziata dallo stesso ricorrente, tramite la Dr. **C** all'assemblea dell' 8.5.2012 di approvazione del bilancio dell'esercizio 2011.

In tale occasione **A**, tramite la Dr. **C**, ha sostenuto che l'indebitamento bancario era peggiorato di €.129.599,00 rispetto al 31.12.2010 ed ha prospettato l'erronea redazione del bilancio in previsione di continuità aziendale anziché di liquidazione (cfr. doc. 22 della convenuta).

sent. 683/2014

L'aumento di capitale appare pertanto giustificato a fronte di tale recente affermazione, proveniente dallo stesso ricorrente, in quanto propedeutico al fine di assicurare le banche e favorire l'ottenimento di maggior credito.

Per quel che riguarda l'ammontare delle spese processuali, ritiene il Tribunale che competa alla convenuta il rimborso delle spese relative all'attività svolta, avendo la stessa dovuto difendersi sia in punto sospensione della delibera sia quanto al merito della causa, con deposito della comparsa di risposta e di memoria istruttoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c..

Considerato il valore della causa (€ 320.000,00, pari all'aumento di capitale in discussione) e l'attività svolta, si ritiene di liquidare alla convenuta per spese processuali complessivi € 5.875,00, corrispondenti al compenso medio per la fase di studio ed introduttiva (rispettivamente € 3.250,00 ed € 1.650,00, comprensive delle difese in punto sospensione della delibera), mentre per la fase istruttoria si ritiene di liquidare l'importo minimo della tariffa, pari ad € 975,00, considerato che essa si è risolta nel solo deposito della seconda memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. e non è sfociata nell'assunzione di prove.

Va, pertanto, condannato l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, liquidate in complessivi € 5.875,00 per compenso.

P.Q.M.


Dichiara cessata la materia del contendere tra **A** e s.p.a.
B.

Condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in complessivi € 5.875,00 per compenso.

Venezia, 14.11.2013.

Il Presidente estensore

Maurizio Perini



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Elisabetta Bellero

Bellegra